

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

(3) Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 292/2002⁽⁵⁾, che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettera del 10 giugno 2004 la Cambogia ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4) La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia giudicandola sufficientemente motivata.

(5) Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1614/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell'attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio⁽⁶⁾, tuttavia, proroga la validità dell'SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6) Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali⁽⁷⁾, aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015»⁽⁸⁾, in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 16.2.2002, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ COM(2003) 787 def.

⁽⁸⁾ COM(2004) 461 def.